Il Fondo di Solidarietà

L'Associazione, costituita da pensionati e loro familiari, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento di attività nei settori della solidarietà, della salute e del benessere.

Gli scopi principali dell'Associazione sono:

- Promuovere la solidarietà e l'inclusione sociale
- Organizzare e sostenere iniziative volte a promuovere la solidarietà tra i soci e nella comunità.
- Favorire l'inclusione sociale dei pensionati e dei loro familiari, prevenendo l'isolamento e promuovendo la partecipazione attiva alla vita comunitaria.
- Intervenire anche con prestiti non remunerati, nei confronti degli associati svantaggiati, attraverso l'utilizzo delle disponibilità del Fondo di Solidarietà, costituito con apposito stanziamento di bilancio.
- Intervenire a fondo perduto, su segnalazione dei soci e nei limiti consentiti dal Fondo di Solidarietà, in casi di verificata esigenza sorta in ambito sociale

➢ Ruota della bontà

L'UPBN, ex Unione Pensionati, si è aperta a nuovi percorsi di solidarietà. In tale ottica, è stata creata l'iniziativa denominata "Ruota della Bontà", che prevede un allargamento sul territorio degli interventi, avvicinandosi in maniera proattiva a piccole realtà e/o eventi meritevoli di attenzione segnalati da soci.

Infine, nel rispetto delle priorità e delle disponibilità, il Fondo cura ulteriori iniziative volte a favorire la creazione e crescita di capitale umano, mediante contributi diretti ovvero borse di studio per studenti e giovani studiosi bisognosi impegnati nella ricerca, particolarmente meritevoli, facenti parte del nucleo familiare del socio.

➢ Momenti di difficoltà

Il Fondo di solidarietà si propone di intervenire in favore di soci dell'UPBN (salvo quanto previsto al successivo Art. 5 del regolamento) che, versando in stato di bisogno, si trovino ad affrontare problematiche di carattere economico. Gli interventi consistono in sussidi e/o eccezionalmente prestiti non onerosi a favore di soci,

REGOLAMENTO

Art. 1 – Finanziamento

Il "Fondo di Solidarietà" che in seguito per brevità verrà denominato "Fondo", è costituito dalle attuali disponibilità giacenti presso l'apposito c/c o investite in titoli, comunque, sinteticamente rilevabili in bilancio alla voce "Fondo di Solidarietà". Esso è alimentato e sostenuto, di norma, da una percentuale delle quote ordinarie versate dai soci dell'Unione, che pertanto saranno considerati aderenti al Fondo. Detta percentuale, fissata nella misura dell'1%, potrà essere variata con deliberazione del Consiglio Direttivo. Inoltre, il Fondo è alimentato:

1. dai contributi volontari di singoli soci dell'Unione, costituiti dalla maggiorazione in percentuale delle quote associative all'UPBN, siccome proposta dal Comitato del Fondo ed accettata dal singolo socio con la sottoscrizione del modulo di adesione;

2. da una percentuale degli eventuali avanzi di gestione del bilancio dell'Unione su proposta del Comitato Esecutivo e approvazione successiva del Consiglio Direttivo;

3. dalle somme versate volontariamente dai Soci dell'Unione o da terzi e da eventuali donazioni;

4. da proventi rivenienti da servizi e consulenze rese a soggetti terzi.

Le suddette disponibilità dovranno confluire in apposito c/c separato e non potranno essere utilizzate per finalità diverse da quelle stabilite all'Art. 5 del presente regolamento.

Art. 2 – Gestione

Il Fondo è gestito dal Comitato di Gestione, di cui all'Art. 11 del Regolamento dello Statuto dell'UPBN è formato da 5 componenti:

- dal Presidente dell'Unione o da un suo delegato

- da quattro soci dell'Unione nominati dal Comitato Esecutivo.

Nella sua prima riunione il Comitato elegge, a maggioranza e nel proprio ambito, il Responsabile ed il Segretario.

Art. 3

Il Comitato resta in carica 4 anni e comunque per la durata prevista per gli Organi dell'UPBN.

Non è prevista alcuna forma di compenso o di rimborso spese, di qualsiasi natura, a favore dei componenti del Comitato.

Art. 4

Il Responsabile del Comitato indice le riunioni all'occorrenza, ovvero su richiesta scritta di almeno tre componenti. Per la validità delle stesse è necessaria la presenza minima di tre componenti.

Le delibere vengono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delle stesse sarà data comunicazione al Comitato Esecutivo nella prima riunione utile.

In caso di parità prevale il voto del Responsabile. In caso di assenza o impedimento del Responsabile, le relative funzioni vengono assunte dal componente più anziano.

Il componente che per tre riunioni consecutive non sia intervenuto, per qualsiasi motivo, decade dall'incarico e sarà sostituito nella prima riunione utile di Comitato Esecutivo.

Partecipa alle riunioni, senza diritto a voto, il Tesoriere dell'Unione che collabora con il Responsabile per la redazione di un autonomo bilancio annuale. Lo stesso sarà sottoposto all'esame del Revisore dei Conti e, successivamente, all'approvazione del Consiglio Direttivo, unitamente alla relazione del Responsabile sull'attività svolta.

Art. 5

Il Fondo potrà essere utilizzato, nel rispetto dello Statuto dell'UPBN e delle direttive di massima emanate dal Consiglio Direttivo, per:

1. Sussidi occasionali esclusivamente ai Soci dell'UPBN o a congiunti di detti soci deceduti, particolarmente bisognevoli per situazioni economiche disagiate e/o precarie condizioni di salute;

2. Borse di studio o analoghe provvidenze a congiunti particolarmente meritevoli di soci dell'Unione, sia in vita che deceduti;

3. Ogni altra iniziativa a favore di soci dell'Unione o di loro familiari che si trovino in condizioni di disagio fisico e/o economico, e solo occasionalmente, la possibilità di un prestito esclusivamente non oneroso.

L'entità di ciascun contributo nonché l'ammontare dei contributi concessi annualmente non potrà superare il 5% delle disponibilità complessive del Fondo al 1° gennaio di ogni anno, costituite dalle giacenze presso l'apposito c/c e/o dagli investimenti in titoli, di cui all'art. 1 comma 1 del vigente regolamento.

Nell'arco dell'anno solare non potranno essere concesse più di due erogazioni ad altrettanti soci.

Il socio non potrà richiedere una seconda contribuzione prima che sia trascorso un anno dalla precedente erogazione~~,~~

Il Comitato ha facoltà di derogare dai suddetti criteri solo in presenza di situazioni di particolare rilevanza e con voto unanime dei suoi componenti.

Art. 6

Le previsioni di intervento di cui all'art. 5 dovranno essere valutate a giudizio insindacabile del Comitato.

La richiesta, opportunamente motivata come previsto all'art. 5 comma 1 punto 1), dovrà essere accompagnata da idonea documentazione della quale devono obbligatoriamente far parte lo stato di famiglia del socio, l'ultimo cedolino di pensione o l'ultimo CUD, la copia della propria dichiarazione dei redditi e di quella relativa ai componenti del nucleo familiare, qualora prodotte, o, in mancanza, la dichiarazione da parte del richiedente di non essere tenuto a tale adempimento fiscale.

Nel caso eccezionale di intervento sotto forma di prestito, la concessione è subordinata all'ottenimento della valutazione positiva da parte del Comitato per ognuno dei tre aggregati di valutazione seguenti:

1) Stato di bisogno:

a. Finalità del prestito: il prestito deve essere finalizzato a coprire una esigenza indifferibile e rappresentare una necessità **non effimera** del socio o dei suoi familiari. La valutazione di merito è rimessa al giudizio dei componenti del Comitato.

2) Capacità di rimborso

a. Devono essere acquisite tutte le documentazioni utili a confermare le fonti di reddito e l'indebitamento esistente. In ogni caso vanno censite le entrate di ogni tipo di cui dispone la famiglia del socio, e tutte le spese periodiche che il gruppo familiare sostiene allo scopo di determinare l'avanzo mensile lordo disponibile.

b. L'avanzo deve essere sufficiente a rimborsare il prestito richiesto in un numero massimo di rate definito dal Comitato.

c. Deve essere verificata la disponibilità del socio a sottoscrivere l'impegno irrevocabile all'addebito della rata mediante RID e la disponibilità dei familiari a garantire anche in sussidiaria l'impegno del socio congiunto

3) Affidabilità

a. Si basa sulla valutazione – in gran parte soggettiva - della serietà del socio e della volontà di onorare i propri debiti, espressa dai componenti del Comitato.

b. Si deve tenere conto anche del concorso dei comportamenti ed atteggiamenti dei familiari e della loro influenza – in senso positivo o negativo – nelle decisioni e nei comportamenti del socio.

Agli interventi del Fondo possono accedere tutti i Soci purché risultino iscritti da almeno un anno. In casi eccezionali, a giudizio del Comitato e con voto unanime dei presenti, tale requisito può essere ridotto a non meno di sei mesi.

Art. 7

Le disposizioni di addebito a valere sul c/c bancario su cui rifluiscono le disponibilità dovranno avvenire a firma congiunta del Responsabile del Comitato di Gestione del Fondo e del Tesoriere dell'UPBN, ovvero, in caso di assenza di uno di essi o di entrambi, dei rispettivi delegati.

Art. 8

Per quanto altro non previsto dal presente Regolamento valgono le norme dello Statuto dell'Unione e del Codice civile.

Art. 9

Il presente Regolamento sostituisce, a tutti gli effetti, quello precedente.

Napoli, 5 aprile 2024